

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 5 IN DATA 25.02.2010

OGGETTO: VERIFICA DELLE AREE DESTINATE A RESIDENZA E DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE .

Il Sindaco afferma che il provvedimento in esame è il primo degli adempimenti collegati al bilancio di previsione 2010. Sottolinea come non essendovi sul territorio comunale, allo stato attuale, aree e/o fabbricati da destinare a residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi della legge 167 del 1962, della legge 868 del 1971 e della legge 457 del 1978, non c'è l'esigenza di effettuare la ricognizione né di definire il prezzo.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE DI VOBARNO

UDITO l'intervento, come sopra riportato;

VISTO l' art. 14 del D.L. 55/1983, convertito nella legge 131/1983 il quale dispone che i Comuni provvedono annualmente, prima della deliberazione del Bilancio, a verificare la qualità e la quantità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 868/1971 e n. 457/1978 che potranno essere cedute in proprietà o diritto di superficie, stabilendo nello stesso tempo, il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato;

ATTESO che attualmente non vi sono sul territorio comunale aree e/o fabbricati da destinare a residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi della sopraccitata normativa, con la conseguente impossibilità di fissare un prezzo di cessione;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio, Geom. Bianco Luca, ai sensi dell' art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli 16 (i sig.ri Panzera, Turrini, Nolli, Barbiani, Buffoli, Manni, Cocca, Vedovelli, Maggi, Crescimbeni, Romani, Manfredini, Pavoni, Lancini Giuseppe, Lancini Egidio, e Valdini), contrari nessuno, astenuti 1 (sig. Ferrari), espressi in forma palese, per alzata di mano., da n. 17 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1) di prendere atto dell'esito negativo della ricognizione attinente l'individuazione di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 868/1971 e n. 457/1978 da potersi cedere in proprietà o diritto di superficie e che pertanto non si può procedere alla fissazione di alcun prezzo di cessione;

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.